

STATUTO

**CONSORZIO SOL.CO
CREMONA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA DEL SALE 40/E

Numero REA: CR - 120325

Codice fiscale: 00903210193

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =B= AL N. 18401/8968 DI REP.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, una società consortile in forma di Società Cooperativa sociale denominata:

"CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Il Consorzio ha sede in Cremona.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 2085 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla proroga.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società ha lo scopo consortile e mutualistico ai sensi ed agli effetti dell'art.8 della Legge n. 381/91 e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-

3 di 58

all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il Consorzio potrà operare anche con terzi.

Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, il Consorzio ha come oggetto:

1. promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, imprese ed associazioni, di attività di servizio sociale, sanitario ed educativo rivolte alla popolazione, soprattutto se esposta a rischio di emarginazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;

2. assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, la gestione di attività di servizio, nei seguenti settori che riportiamo:

- servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo

	e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comu-	
	nità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo,	
	asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia ecc.;	
	- servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti	
	a:	
	persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno,	
	sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti minori e	
	nuclei familiari;	
	persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, comunità di alloggio, ecc.;	
	- servizi e attività di animazione ed educazione sia per bam-	
	bini che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espres-	
	sione della personalità ed in grado di favorire l'armonico	
	sviluppo;	
	- servizi finalizzati all'inserimento lavorativo individualiz-	
	zato di soggetti problematici o a rischio d'emarginazione di	
	cui all'art. 4 Legge 381/91, tramite la gestione di:	
	attività produttive industriali ed artigianali di ogni genere	
	e tipo quali: lavanderia tipografia, legatoria, assemblaggio,	
	falegnameria, idraulica, elettrotecnica, edilizia, ecc.;	
	attività di servizio quali: pulizie, facchinaggio e servizi	
	previsti dal D.P.R. 602 del 30/4/70, traslochi, trasporto, ma-	
	nutenzioni, consegne a domicilio, interventi per la difesa	
	dell'ambiente compreso lo smaltimento ed il riciclaggio dei	
	rifiuti, ecc.;	

	attività di servizio avanzato, quali: servizi amministrativi,
	consulenze, produzione di software e/o di componenti elettro-
	nici, immissione dati, attività multimediali e telematiche,
	ecc.;
	attività agricole, quali: giardinaggio, manutenzione del ver-
	de, produzione florovivaistica, di produzione biodinamica, di
	produzione di prodotti alimentari ed interventi volti alla
	salvaguardia dell'ambiente;
	attività commerciali al dettaglio, all'ingrosso o per corri-
	spondenza quali: gestione di bar ristoranti, negozi per la
	vendita al pubblico di ogni genere di bene o prodotto, prove-
	niente da soci o da terze parti, anche estere, ecc.;
	- interventi di prevenzione e trattamento di situazioni pato-
	gene che possono causare emarginazione e disadattamento;
	- interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini,
	adolescenti e adulti con disturbi organici e funzionali, moto-
	ri, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunica-
	zione verbale, dell'apprendimento generale e specifico, affet-
	tivo-relazionale;
	3. promuovere, progettare e gestire, direttamente o tramite i
	soci, azioni cosiddette di politiche sociali attive, nei set-
	tori sociali e sanitari, quali:
	- politiche che favoriscano l'inserimento al lavoro delle per-
	sone che ne sono escluse, anche attraverso la partecipazione o
	la gestione di servizi di mediazione al lavoro, centri di col-

	locamento, ecc.;	
	- qualsiasi servizio residenziale o diurno o ambulatoriale an-	
	che accreditato nel Sistema Sanitario Nazionale o nei sistemi	
	di sicurezza Sociale pubblici preposti.	
	4. promuovere, progettare, gestire, sia in proprio che con il	
	concorso di terzi:	
	- indagini conoscitive e ricerche finalizzate ad approfondire,	
	conoscere e diffondere problematiche generali o specifiche re-	
	lative alle aree di servizio e intervento sociale sopra indi-	
	cate;	
	- attività di formazione professionale, di aggiornamento o ri-	
	qualifica, rivolti alle cooperative aderenti e a quant'altri	
	pubblici e privati siano interessati; a tale scopo potrà avva-	
	lersi di finanziamenti specifici, reperiti fra i soci, o	
	all'interno dei programmi pubblici regionali, nazionali o eu-	
	ropei;	
	- attività di educazione continua in medicina (ECM), rivolta	
	sia alle cooperative aderenti e a quant'altri pubblici e pri-	
	vati siano interessati allo specifico contenuto inerente gli	
	obiettivi formativi nazionali e regionali, definiti nel siste-	
	ma dell'educazione continua in medicina, nel rispetto dei si-	
	stemi di accreditamento corrispondenti e ricorrendo all'uti-	
	lizzo delle metodologie formative più idonee per lo sviluppo	
	delle competenze di sistema, di processo e tecnico profes-	
	sionali previste ed aggiornate per il raggiungimento del pro-	

8 di 58

	contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica
	che economica delle attività e degli interventi assunti, pre-
	stando la dovuta assistenza ai propri soci in tutte le que-
	stioni che possono intervenire con gli Enti pubblici o privati
	in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione, esclusa l'as-
	sistenza di carattere professionale;
	- facilitare il credito ai soci mediante anticipazione sui
	servizi affidati;
	- gestire servizi al lavoro, sia per persone normodotate che
	disabili o appartenenti alle categorie di cui alla Legge 381,
	fra i quali:
	a) gestire agenzie di somministrazione di lavoro abilitate al-
	lo svolgimento di tutte le attività previste dalla Legge;
	b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
	abilitate a svolgere attività specifiche previste dalla Legge;
	c) agenzie di intermediazione;
	d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
	e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
	- fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tec-
	nico-amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed of-
	fruire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finan-
	ziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali ser-
	vizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svan-
	taggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossico-
	dipendenti, alcolisti, minori, carcerati ecc.);

	- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie,	
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e	
	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozio-	
	ne e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e	
	la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;	
	- coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo	
	imprenditoriale locale;	
	5) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;	
	6) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni miglio-	
	ri e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero ave-	
	re;	
	7) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le	
	procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevo-	
	lare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qua-	
	lunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà	
	pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singo-	
	lamente che in gruppo o sotto forma di associazioni tempora-	
	nee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;	
	8) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Inter-	
	nazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione	
	e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di	
	una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti	
	fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di espe-	
	rienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale,	

	sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto	
	di vista del rispetto delle differenze culturali locali e fa-	
	vorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale	
	di persone immigrate;	
	9) per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, anche	
	tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la di-	
	sciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative,	
	potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti	
	consorziati:	
	a) gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre coope-	
	rative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni	
	temporanee d'impresa dei lavori di cui alla Legge 109/94 come	
	classificati dal al D.P.R 34/2000 (lavori e opere pubbliche);	
	attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del	
	verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana,	
	lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e	
	di valorizzazione e tutela dell'ambiente;	
	b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni orto-	
	frutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti	
	per affitto, acquisto, donazione, ecc., comprese le attività	
	connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e	
	commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà	
	dotarsi di apposite strutture e impianti;	
	c) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-	
	entry , lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei	

	per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione,	
	elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione	
	e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censi-	
	menti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione	
	e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed	
	informatizzazione del territorio e della gestione tributi; so-	
	luzioni informatiche per la gestione del territorio; produzio-	
	ne, vendita e assistenza di software e hardware con relative	
	consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informa-	
	tici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promo-	
	zionale e informativo; azioni di marketing diretto, elabora-	
	zioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; ser-	
	vizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti	
	Pubblici e Privati;	
	d) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le	
	cooperative socie, servizi socio- assistenziali, educativi e/o	
	sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della L.381/91, sia di	
	carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare	
	e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture	
	di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire at-	
	tività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di di-	
	sagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, al-	
	cooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extraco-	
	munitari, eccetera;	
	e) lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la	

	falegnameria, la tipografia, ecc. o altre lavorazioni esterna-	
	lizzate;	
	f) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie	
	prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la de-	
	finizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione	
	della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento	
	dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la rac-	
	colta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei	
	centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle disca-	
	riche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della	
	materie prime secondarie (residui);	
	g) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, di-	
	sinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatu-	
	ra di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e af-	
	fini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manuten-	
	zioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edi-	
	li.	
	h) assumere la gestione, direttamente o per conto delle impre-	
	se consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristora-	
	zione, turismo sociale e culturale;	
	i) commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente	
	ed il territorio;	
	l) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esem-	
	plificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi	
	chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati,	

14 di 58

	capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione	
	degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e	
	delle altre persone giuridiche consorziate;	
	q) assumere il compito della costruzione di strutture immobi-	
	liari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo	
	qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine	
	o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività	
	edilizia propria e/o delle consorziate;	
	r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i	
	competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e	
	previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro	
	ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ot-	
	tenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevo-	
	lazioni previste dalle vigenti leggi;	
	s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per	
	il conseguimento degli scopi sociali. Tali operazioni potranno	
	riguardare sia il Consorzio in se stesso che le cooperative e	
	gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la	
	propria garanzia e fideiussioni, anche sotto forma ipotecaria,	
	il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	t) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni	
	dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire	
	nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica	
	delle commesse, prestando la dovuta assistenza;	
	u) provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici	

16 di 58

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge	
	a società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-	
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-	
	co.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari se-	
	condo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normati-	

va.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI ORDINARI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- le cooperative sociali ed i loro Consorzi;
- altre cooperative e loro Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro Consorzi.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Non possono essere soci coloro che secondo la valutazione del

Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questo.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, punto primo lettera b, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 250 ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 24.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 9 punto e).

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di

	due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i so-	
	ci ordinari;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere	
	la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle As-	
	semblee della società:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a 30.000 Euro	
	- 2 voti per conferimento non superiore a 60.000 Euro	
	- 3 voti per conferimento non superiore a 90.000 Euro	
	- 4 voti per conferimento non superiore a 120.000 Euro	
	- 5 voti per conferimento superiore a 120.000 Euro.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, non-	
	ché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappre-	
	sentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.	
	Alle azioni di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non può essere attribuito il diritto di voto.	
	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia	
	stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci or-	
	dinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capi-	
	tale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso,	

	se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale
	delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendente-
	mente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di
	quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto so-
	ciale.
	Ai soci sovventori, che sono anche soci cooperatori, si appli-
	cano i limiti previsti dall'art. 2514 C.C.
	Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
	precedente articolo.
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
	Art. 11 (Categoria speciale di soci)
	Il Consorzio mediante apposita delibera dell'organo ammini-
	strativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in

	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il pe-	
	riodo di permanenza nella categoria in parola non possono es-	
	sere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperati-	
	va, non votano nelle assemblee di cui all'articolo 2365 del	
	codice civile e non possono rappresentare per delega altri so-	
	ci.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente sono ammessi a	
	godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualita-	
	tivi;	
	c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle	

Assemblee della società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI

DEBITO

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione

	Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive	
	del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli	
	utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse,	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto,	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso	
	il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti	
	della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima	
	del rapporto sociale.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limi-	
	ti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle	
	azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spet-	
	ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella	
	dei soci ordinari.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione che sono anche	
	soci cooperatori, si applicano i limiti previsti dall'art.	
	2514 C.C.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-	
	ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal	
	presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ri-	

	tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	
	derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con fa-	
	coltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il dirit-	
	to di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Con-	
	sorzio, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve	
	divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, pro-	
	porzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale de-	
	tenuta dal socio uscente.	

Ai soci sovventori, che sono anche soci cooperatori, si applicano i limiti previsti dall'art. 2514 C.C.

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Agli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non può essere attribuito il diritto di voto e agli stessi si applicherà la disciplina prevista dall'art. 2514 c.c..

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta;

f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;

30 di 58

di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorzio stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'as-

semblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla committenza.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

Art. 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che indipendentemente dai casi di cui ai punti precedenti ne faccia motivata domanda con almeno 12 mesi di preavviso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 20 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

	per l'ammissione;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
	e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;
	g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto

in liquidazione coatta amministrativa;

h) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 22 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-

valutate a norma del successivo art. 26 ed eventualmente rivalutate in proporzione alle perdite imputabili a capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento

dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, hanno diritto esclusivamente all'importo effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite, escludendo la restituzione dell'eventuale rivalutazione e del sovrapprezzo.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da azioni di valore pari a € 250

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipa-

zione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci .Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 5.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Dette operazioni non potranno comunque essere eseguite in violazione di quanto previsto dall'art. 2514 C.C. e delle altre disposizioni dettate in materia di società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per adeguamento delle scadenze il primo esercizio verrà chiuso il 31.12.2004 per il periodo intercorrente dal 01.07.2004 al 31.12.2004.

40 di 58

	berare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della
	legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ri-
	partibili tra i soci durante l'esistenza della Società né
	all'atto di scioglimento.
	Art. 27 (Vantaggio mutualistici e Ristorni)
	Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione
	alla organizzazione comune che consente agli stessi di ottene-
	re alle migliori condizioni qualitative ed economiche beni e
	servizi nonché opportunità imprenditoriali e commesse di lavo-
	ro.
	In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione che redige
	il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al
	conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci
	ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da pre-
	disporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti
	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
	- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipolo-
	gia dell'appalto;

- in percentuale sul valore dei beni e /o servizi forniti ai soci o in relazione alle transazioni avvenute.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Controllo Contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati

all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dalla legge o da specifiche norme del presente statuto.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Sono fatte salve le maggioranze prescritte da specifiche norme	
	inderogabili di legge o del presente statuto.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito o di pubblicazione.	

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî, che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata al Consorzio.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal

caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari variabile da 5 a 11 membri eletti dall'assemblea a sensi di legge; due su cinque , tre su sette, quattro su nove, cinque su undici, degli amministratori sono riservati alla categoria dei soci sovventori; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve appartenere alla categoria dei soci ordinari. Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Il presidente può essere rieletto senza limiti di mandato.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori, viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea: ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dagli artt. 2381 e 2365 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-

	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizio-	
	ni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché quando necessario di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il con-	
	trollo contabile a condizione che sia integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	Art. 43 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbli-	
	gatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del	

	codice civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e socie-	
	tà, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni as-	
	sembleari;	
	le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione al Con-	
	sorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina	
	alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui	
	al presente articolo è il preventivo esperimento di un tenta-	

tivo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti entro 60 giorni dalla richiesta tra gli esperti di diritto societario e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine «per non più di una sola volta» ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Spetta all'organo arbitrale decidere sull'attribuzione definitiva delle spese.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.47 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.48 (Liquidazione del patrimonio).

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quan-

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)